



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario relatore
Francesca ABBATI	Referendaria

* riuniti mediante collegamento telematico

nella Camera di consiglio del 9 settembre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Terni, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 2094 del 22 luglio 2025;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, Referendario Dott. Ph.D. Antonino Geraci;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 22 luglio 2025 (prot. Cdc n. 2094 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Terni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, così formulata: *"Il Comune di Terni risulta creditore nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata, la quale ha manifestato l'intendimento di presentare all'Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 57-61 e 63 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d'impresa). Considerato che i crediti in oggetto sono rappresentati da IMU, si chiede di sapere se l'Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della predetta normativa, nonché del correttivo ter al codice della crisi di cui al D.lgs n. 136 del*

13 settembre 2024, posto che le norme sopra riportate prevedono l'espressa esclusione dell'applicabilità ai tributi, se non amministrati dalle agenzie fiscali; tale esclusione è stata ad oggi giustificata dalla rigida applicazione del principio di indisponibilità della pretesa tributaria, un concetto fondamentale del diritto tributario italiano, che sancisce come l'obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, al di fuori di specifiche disposizioni legislative. La normativa attuale, infatti, non menziona esplicitamente i tributi locali, limitandosi a fare riferimento ai "tributi amministrati dalle agenzie fiscali", tendendosi pertanto ad escludere la possibilità di transigere i crediti tributari locali, per i quali resta la richiesta del pagamento integrale, senza alcun potere discrezionale."

L'Ente ha riportato, inoltre, il testo dell'art. 63 del D.lgs. n. 14/2019 e richiamato le deliberazioni n. 40/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana e n. 64 del 13 luglio 2022 di questa Sezione, concernenti quesiti analoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere del comune di Terni presenti i requisiti di ammissibilità in riferimento ai limiti della funzione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

La richiesta soddisfa il primo requisito della legittimazione soggettiva, in quanto è stata sottoscritta da parte del legale rappresentante, ex art. 50 TUEL, di uno degli Enti tassativamente elencati dall'articolo 7, comma 8 della l. n. 131/2003.

Appare pacifico anche l'interesse dell'Ente alla soluzione del quesito proposto, conformemente alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui "il criterio orientativo, che l'Ente territoriale chiede di

esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l'esercizio della funzione consultiva, [deve essere] comunque giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente."

Oltre ai presupposti soggettivi della richiesta di parere, con il citato atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha individuato anche limiti in senso oggettivo per l'esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, delineando la nozione di contabilità pubblica e l'ambito della funzione. Successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo hanno in parte integrato dette indicazioni, ai fini dell'applicazione del citato art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003. In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite è stato confermato l'orientamento della Sezione delle Autonomie (delib. n. 5/2006) in merito alla necessità che la *"nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

Successivamente, la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha ribadito che:

sebbene la materia della contabilità pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile delimitazione, l'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 *"non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale"*;

una richiesta di parere è ammissibile quando tratta di *"questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali"*, essendo *"riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio"*;

sono estranee all'ambito della funzione consultiva in esame le situazioni in cui difettano *"quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"*;

la funzione consultiva deve essere resa evitando che la stessa *"di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"*.

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta, deve essere, inoltre, verificato il rispetto di ulteriori criteri, individuati dalla Sezione delle Autonomie, che possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

La domanda di parere, originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione né inerire ad attività già espletate, ma deve avere a oggetto questioni di carattere generale, al fine di ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che l'Amministrazione potrà applicare alle circostanze specifiche. In caso contrario, l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di co-amministrazione ovvero, in presenza di attività gestionale già compiuta, di una sorta di approvazione. La richiesta non deve, inoltre, implicare valutazioni di atti o comportamenti amministrativi che siano o possano formare oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali ovvero con pareri riservati dalla legge ad altre Autorità.

Nel caso di specie, il presente parere è dunque reso con riferimento ad una applicazione generale ed astratta delle norme del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14¹ (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) senza alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta indicata dal Comune al fine di rappresentare il proprio interesse ad una pronuncia ermeneutica di questa Corte.

Deve, inoltre, precisarsi che il presente parere, essendo reso dalla Sezione limitatamente ai profili di contabilità pubblica, non esamina quello inerente alla legittimità di un accordo di ristrutturazione di debiti contenente una falcidia dei tributi locali in presenza del consenso comunque manifestato dall'ente locale. Tali profili, attenendo all'omologazione dell'accordo così proposto, rientrano infatti nella giurisdizione del giudice ordinario. Risulta, peraltro, che parte della giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025) abbia ritenuto omologabile tale tipologia di accordi di ristrutturazione.

La Sezione, dunque, intende soffermarsi unicamente sui profili inerenti alla contabilità pubblica indagando la possibilità che i pubblici funzionari possano manifestare il consenso dell'ente ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII che preveda la falcidia, ossia il pagamento soltanto parziale, dei tributi locali dovuti dall'impresa all'ente locale. Esula da questo parere la valutazione degli effetti, in sede di procedura concorsuale, del

¹ L'articolo 390, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 prevede, tra l'altro, che " i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione [e] per l'apertura del concordato preventivo [...] depositati prima delle entrate in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012 numero 3".

consenso eventualmente comunque manifestato dall'ente locale alla predetta falcidia dei tributi locali. Tanto è doveroso specificare anche in relazione ai profili inerenti alla responsabilità per danno erariale dei pubblici funzionari in virtù, peraltro, di quanto previsto dagli artt. 69 comma 2 e 95 ultimo comma del Codice di giustizia contabile.

Ciò premesso, il quesito del comune di Terni deve ritenersi ammissibile anche sul piano oggettivo, poiché è riferibile a questioni ermeneutiche di carattere generale ed astratto, riconducibili alla materia della contabilità pubblica, nell'accezione descritta, in quanto riguarda l'acquisizione delle entrate da parte degli Enti locali. Dagli atti in possesso della Sezione non risultano inoltre interferenze con la giurisdizione di questa o altra Magistratura. In considerazione di tutto quanto sopra riportato, si sottolinea che questa Sezione fornisce il proprio parere senza pronunciarsi in merito all'opportunità e alla convenienza dell'atto di gestione alla base della richiesta dell'Ente, ma limitandosi al solo profilo dell'individuazione, in linea generale, dei limiti all'applicabilità della normativa. È, pertanto, da escludersi qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli Organi del comune di Terni.

Accertata l'ammissibilità del parere, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, quanto al merito, la questione concerne la possibilità da parte di un Comune di porre esprimere il proprio consenso, in riferimento ai propri crediti tributari, in relazione alla stipula di un accordo con un imprenditore sulla base della sua proposta di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57-61 e 63 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Prima di esaminare nello specifico il quesito posto dal comune di Terni è opportuno tenere presente il fatto che, sulla base della normativa previgente, costituita dall'art. 182 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, questa Sezione, con deliberazione n. 64 del 13 luglio 2022, aveva ritenuto possibile l'accordo con l'imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei suoi debiti anche nel caso in cui questi fossero stati relativi a tributi locali del Comune.

Su tale materia, dal 15 luglio 2022, le disposizioni del Regio decreto citato sono state sostituite dal citato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ai fini della soluzione del quesito, nella lettura del d.lgs. n. 14/2019, deve in primo luogo ribadirsi il principio generale di indisponibilità delle obbligazioni tributarie. Tale principio può essere derogato soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali e, come tali, da interpretarsi restrittivamente. È dunque necessario richiamare le disposizioni del Codice della crisi, per verificare i casi previsti che, come detto, non sono estensibili analogicamente ad altre fattispecie diverse da

quelle stabilite dalla legge in materia della ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore. In particolare, si riportano di seguito estratti dagli artt. 23, comma 2 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 bis, comma 1 bis e l'art. 88, riferibili, direttamente o indirettamente, alla disciplina in questione.

- L'art. 23, comma 2 bis², nell'ambito della composizione negoziata della crisi, prevede che *"nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta [...]. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. [...]"*

- Art. 57. *"Accordi di ristrutturazione dei debiti*

"Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48."

- "Art. 63. *"Transazione su crediti tributari e contributivi"*³

1. *Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla*

² Comma aggiunto dall'art. 5, comma 9, lett. b), n. 3 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

³ Articolo modificato dall'art. 9, comma 3, let. b), c), d) del d.lgs 26 ottobre 2020, n. 147.

liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.

2 . La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. [...]

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, è espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. [...].”

- Art. 64-bis. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

[...]

“Comma 1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. [...].”

- “Art. 88. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.”.

Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate si constata che non emerge alcuna specifica indicazione di legge per la ristrutturazione dei debiti d'impresa corrispondenti a tributi amministrati dagli enti locali, che, pertanto, risultano esclusi dall'istituto in esame.

Sul punto, inoltre, si osserva che la legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale prevede l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale, includendo i tributi locali anche non amministrati dalle agenzie fiscali. L'art. 9, comma 1, lett. a), n. 5 - così sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 2025, n. 120 - dispone infatti che “nell'esercizio della delega [...] il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

[...] 5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

La circostanza che il legislatore abbia conferito delega al Governo al fine di ampliare l'ambito oggettivo della transazione fiscale ai tributi locali deve indurre a ritenere l'esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione, allo stato attuale, dell'istituto in esame. In altri termini, la predetta legge delega, nell'affermare, *de iure condendo*, l'intenzione di estendere la possibilità di prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi locali nell'ambito del codice della crisi d'impresa conferma l'attuale indisponibilità, *de iure condito*, di tali obbligazioni tributarie.

Ad avviso di questa Sezione, inoltre, nel caso di specie non risultano applicabili le considerazioni rese nei precedenti pareri da questa medesima Sezione e dalla Sezione di controllo per la Toscana in riferimento alla legge fallimentare applicabile *ratione temporis*.

Nel quesito formulato dal comune di Terni, infatti, si fa espressamente riferimento al consenso da manifestare nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 63 CCII, ossia mediante esplicito riferimento alla procedura dettata per la c.d. transazione fiscale. Nella legge fallimentare la transazione fiscale era espressamente regolata dall'art. 182-ter, norma appunto sostanzialmente trasfusa nel vigente art. 63 CCII. Al contrario, gli accordi di ristrutturazione dei debiti erano regolati dall'art. 182-bis. Nel codice vigente, invece, l'art. 57 contiene un esplicito richiamo all'art. 63, disposizione, tuttavia, che esclude dal proprio perimetro applicativo i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali (cfr. Sezione di controllo per la Calabria del. 121/2024). *“Si tratta di un'omissione che, allo stato attuale, deve intendersi come voluta, ovvero equivalente ad una vera e propria preclusione tacita (ancorché, auspicabilmente, temporanea), in forza del noto brocardo per cui: “ubi lex tacuit, noluit”, anche perché il legislatore ben avrebbe potuto, nel ri-disciplinare la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilità fiscale anche dei tributi locali”* (così Sezione di controllo per la Lombardia del. 256/2024).

La Sezione, pertanto, in attesa del compiuto esercizio della delega legislativa, come da ultimo riformulata dalla legge 8 agosto 2025 n. 120, ritiene che il Comune non possa legittimamente manifestare il proprio assenso, avente ad oggetto il pagamento non integrale o dilazionato di crediti tributari locali non amministrati dalle agenzie fiscali, per la stipula di un accordo ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 63 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria esprime il proprio parere sulle questioni riportate nella premessa in fatto della presente deliberazione nei seguenti termini:

“il Comune non può legittimamente manifestare il proprio assenso, avente ad oggetto il pagamento non integrale o dilazionato di crediti tributari locali non amministrati dalle agenzie fiscali, per la stipula di un accordo ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 63 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Terni, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato il 9 settembre 2025.

Il Magistrato estensore
Antonino Geraci

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositato il 18 settembre 2025
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani

Con decreto del Presidente della Sezione n. 2/2025 del 3 ottobre 2025, la presente deliberazione è stata emendata per errore materiale alla pagina 10, nei seguenti termini:
I. la formulazione “I. Nella legge fallimentare la transazione fiscale era espressamente regolata dall’art. 182-ter, norma appunto sostanzialmente trasfusa anche nel vigente art. 63 CCII” sostituisce la precedente “Nella legge fallimentare la transazione fiscale era espressamente regolata dall’art. 182-ter, norma appunto sostanzialmente trasfusa nel vigente art. 63 CCII”;
II. la formulazione “l’art. 63 contiene un esplicito richiamo all’art. 57” sostituisce la precedente “l’art. 57 contiene un esplicito richiamo all’art. 63”.

Il Magistrato relatore
Antonino Geraci

Il Presidente
Antonello Colosimo